

(N. 11-A)
Urgenza

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE (Igiene e Sanità)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

e con il Ministro del Tesoro

NELLA SEDUTA DEL 6 LUGLIO 1948

Comunicata alla Presidenza il 4 agosto 1948

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo
in servizio presso gli Enti locali.

RELAZIONE DELLA MAGGIORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge, che la nostra Commissione permanente ha l'onore di sottoporre all'esame del Senato, ha un triplice scopo:

a) *estendere, in quanto applicabili*, a certe categorie sanitarie le disposizioni di cui in particolare all'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, del Presidente della Repubblica sul trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali;

b) *confermare la non applicabilità* delle stesse disposizioni al personale sanitario laureato ed alle ostetriche;

c) *dare delle norme transitorie* ad uso delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari addetti a servizi degli stessi Enti, apportando alcune modificazioni al regolamento vigente.

Le disposizioni dell'articolo 3 del cennato decreto legislativo n. 61 prevedono — in deroga al disposto di cui all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale — che i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che per normale vacanza o per revisione delle piante organiche si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in questione, sono conferiti al personale sanitario non di ruolo comunque assunto

e denominato che alla data di entrata in vigore del decreto abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad essi analoghi e che sia in possesso del titolo di studio prescritto, *mediante concorso interno per titoli*.

Con la prima parte dell'articolo 1 il disegno di legge stabilisce l'estensione di queste disposizioni, in quanto applicabili, appunto al personale sanitario non laureato (infermieri, vigili, assistenti sanitarie visitatrici, ecc.). La Commissione, considerate le funzioni essenzialmente ausiliarie di detto personale, ritiene del tutto compatibile l'estensione a queste categorie sanitarie delle disposizioni transitorie in questione.

Con la seconda parte l'articolo 1 del disegno di legge esclude invece l'applicabilità delle dette disposizioni ai medici, ai veterinari, ai chimici, nonché alle ostetriche per la cui assunzione, si conferma, continueranno ad applicarsi, con alcune modificazioni, le norme vigenti le quali come è noto sanciscono l'*indispensabilità dei pubblici concorsi*. (Testo unico Leggi sanitarie approvato con regio decreto 21 luglio 1934, n. 1265, regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ecc.).

Questa parte restrittiva dell'articolo 1 merita particolare considerazione poichè dai sanitari interini si è sostenuta l'applicabilità e reclamata l'estensione anche alla propria categoria del disposto dell'articolo 3 del decreto n. 61 e la questione già chiarita negativamente a suo tempo dagli organi competenti (Circolare 28 febbraio 1948 Direzione Generale Amministrazione Civile Divisione 2/23, Sezione 2 di concerto con l'A.C.I.S.) è stata risolta in via pregiudiziale nella nostra Commissione.

In merito la Commissione dopo approfondita discussione è stata unanime, con un solo voto contrario, nel ritenere inammissibile, per ragioni giuridiche e di equità e di interesse generale, l'applicabilità di dette norme dell'articolo 3 al personale sanitario laureato ed alle ostetriche e nell'affermare la necessità che per l'assunzione in ruolo di detto personale a posti così importanti per l'assistenza sanitaria e la tutela della sanità pubblica, è indispensabile almeno *ab initio* la garanzia del pubblico concorso, pur

convenendosi, data la complessa situazione di fatto, sull'opportunità di temperamenti transitori ai regolamenti vigenti sui concorsi e ciò allo scopo di aderire nei limiti consentiti dall'interesse generale, alle richieste dei sanitari interini e di tutelare i diritti dei combattenti, reduci e partigiani.

A questo mirano appunto le modifiche annunciate dall'articolo 1 e specificate all'articolo 2. La nostra Commissione è pertanto unanime nell'approvare la sostanza e lo spirito dell'articolo 1.

Quanto alla forma dell'articolo si ritiene però opportuna una modificazione. Infatti, poichè il ricordato articolo 3 del decreto 61 non è stato mai applicato in quanto ritenuto non applicabile al personale sanitario, la cui assunzione è disciplinata da particolari norme previste dalle leggi sanitarie (e oggi dal disegno di legge in esame ne viene proposta l'estensione ad una determinata categoria di personale sanitario, quello ausiliario), sembrerebbe ovvio che nel riaffermare il pieno vigore delle norme suddette nei confronti dei sanitari laureati e delle ostetriche, non possa parlarsi di una deroga al disposto dell'articolo 3 del decreto 61 che non è stato per essi mai operante. L'inciso « in deroga al disposto dell'articolo 3 del suddetto decreto » dovrebbe quindi venir soppresso.

La portata delle modifiche surricordate cui è dedicato l'articolo 2 del disegno di legge, apparirà chiara confrontando le norme vigenti con quelle proposte.

Mentre il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, che regola la maggioranza dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie stabilisce all'articolo 14, con norma di carattere generale, che ogni Commissario dispone di un numero (fisso) di dieci punti per la valutazione dei titoli, per contro di dieci punti per « ciascuna » delle prove di esame pratiche e scritte e di dieci punti per la prova orale, sancendo così per tutti i concorsi l'*assoluta preminenza delle prove di esame* in confronto dei titoli, l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce in deroga a questa norma, che ogni Commissario disporrà di 15 punti complessivamente per la valutazione delle prove di esame e di punti 15 per la valutazione dei titoli, avendosi così l'*equivalenza tra le prove di esame ed i titoli*.

Dei 15 punti assegnati per la valutazione dei titoli, il disegno di legge modifica inoltre i criteri vigenti per la loro considerazione preferenziale, disponendo che 10 punti siano riservati alla valutazione del servizio pratico a seguito di pubblico concorso ovvero punti 8 per quello prestato in qualità di interino e punti 5 alla valutazione degli altri titoli. Qualora poi concorrano i due servizi di ruolo e di interino il disegno di legge prevede che la loro valutazione complessiva può arrivare ad un massimo di 13 punti sui 15 messi a disposizione per i titoli.

Con queste modifiche il peso delle prove, che con le norme del regio decreto 11 marzo 1935 è assolutamente preminente e decisivo per l'esito dei concorsi, viene alquanto diminuito e con esso l'alea dell'esame, per contro viene aumentata considerevolmente nel gioco delle votazioni l'importanza del servizio prestato anche interinalmente.

Sui criteri di valutazione preferenziale dei singoli titoli la Commissione ritiene di dover particolarmente richiamare l'attenzione del Senato.

Si rileva infatti che alle norme sull'ordine di considerazione dei titoli di cui al regio decreto 11 marzo 1935, ivi dettagliate per i vari concorsi contemplati pure dal presente disegno di legge (ufficiale sanitario, medico e veterinario condotti, ostetrica condotta, ecc.), il servizio prestato in seguito a regolare concorso è valutato al primo posto mentre il servizio prestato come interino viene valutato per tutti i concorsi *molto meno*. Ad esempio, nei concorsi a medico condotto, il servizio interinale è indicato al 7° posto nella graduatoria decrescente, dopo il servizio di ruolo in ospedale, dopo il titolo di libera docenza, di specializzazione in una delle varie branche della medicina clinica, dopo l'idoneità conseguita in precedente concorso per medico condotto. Il servizio in ospedale in qualità di interino d'altra parte non viene neppure specificato e rientra solo al penultimo posto nella dizione «altri incarichi e servizi».

È sembrato ora alla Commissione che assegnando 8 punti alla valutazione del servizio interinale, comparativamente sia troppo restrittiva l'assegnazione di soli 5 punti alla valutazione dei titoli di studio che hanno pure il loro valore, anche per il tirocinio pratico che

richiede il loro conseguimento, come eccessivo che su 15 punti assegnati ai titoli complessivamente si possa arrivare ad attribuirne 13 alla valutazione del servizio prestato nel caso di concorrenza dei due servizi di ruolo e di interino.

Tenendo conto degli scopi del disegno di legge, si propone pertanto di ridurre rispettivamente a 9 e a 7 i punti assegnati alla valutazione del servizio di ruolo o interinale e di elevare a 6 i punti riservati alla valutazione dei titoli di studio e di non superare i 10 punti nel caso di concorrenza dei due servizi di ruolo e interinale. Per ragioni di equità, nonchè per i suggerimenti dell'esperienza sembra inoltre alla Commissione che si debba attribuire una adeguata valutazione anche al servizio in ospedale, di ruolo e interinale, del quale non potrebbe disconoscersi il valore agli effetti della preparazione teorica e pratica, in particolare per gli aspiranti a medico condotto. Poichè il disegno di legge considera solo «il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso» sembra opportuno precisare che, limitatamente ai concorsi per medico condotto, il servizio prestato negli ospedali o nelle cliniche è valutabile rispettivamente fino a punti 8 ovvero 7 a seconda che trattisi di servizio di ruolo o interinale; punteggiando questo che rispettando lo spirito del disegno di legge viene a graduare il servizio prestato in ospedale subito dopo il servizio prestato in condotta.

Giustamente il disegno di legge stabilisce alla lettera b) dello stesso articolo 2 che per i posti di medico e di veterinario condotti, il servizio sanitario prestato sotto le armi è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino. La valutazione del servizio sanitario militare limitatamente ai soli posti di medico e di veterinario condotti sembra giustificata anche alla Commissione, richiedendosi effettivamente per gli altri posti una specializzazione di funzioni difficilmente acquisibile in guerra sotto le armi.

Nulla da eccepire ha trovato la Commissione alla lettera c) dello stesso articolo 2 che contempla l'adozione dei criteri soprastabiliti per la valutazione dei titoli, anche nei concorsi sanitari dipendenti da Enti ai quali non si

applicano le disposizioni vigenti per i concorsi degli ospedali e che non sono compresi neppure nel regio decreto 11 marzo 1935, ad esempio i Consorzi Provinciali Antitubercolari.

Con l'articolo 3 il disegno di legge opportunamente chiarisce — escludendo indirettamente l'applicabilità e dell'articolo 3 del decreto n. 61 e delle norme in esame — che i concorsi del personale sanitario laureato e delle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli Ospedali sono regolati da altre disposizioni.

L'attenzione della Commissione si è fermata anche sul titolo. Considerando che il disegno di legge detta essenzialmente delle norme in merito a concorsi sanitari e su di esse soprattutto si estende, era stato proposto di cambiarne il titolo con quello di « Norme transitorie per i concorsi a posti di sanitari presso gli Enti pubblici locali ». Con questo non veniva però rispecchiata la parte non meno importante del disegno di legge, relativa all'estensione dell'articolo 3 del decreto 61 a certe categorie sanitarie e alla conferma della non applicabilità ad altre.

Pertanto qualora non si voglia conservare il titolo originario, sembrerebbe più opportuna la sua integrazione in uno più lungo e poco elegante, ma maggiormente aderente al conte-

nuto: « Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari ».

Quanto sopra premesso, la Commissione, tenendo conto, onorevoli Senatori, della sospensione per un decennio dei concorsi sanitari che sono stati riaperti solo nel 1947, onde grandissimo numero di posti è ricoperto da sanitari interini, e dei concorsi da tempo banditi e che attendono la presente legge per essere espletati, e dei punti di vista contrastanti e di interessi molteplici eppure legittimi, individuali, di categorie, di Enti, ritiene che il disegno di legge nel suo complesso corrisponde come vuole a due esigenze fondamentali: la doverosa garanzia che posti di grande responsabilità interessanti direttamente l'assistenza sanitaria e la tutela della salute pubblica siano affidati agli elementi migliori tra gli idonei e quella della maggior equità possibile. Si onora pertanto di raccomandarlo all'approvazione del Senato con gli emendamenti proposti che sembra alla Commissione possano meglio assicurare il raggiungimento degli scopi suddetti.

SAMEK LODOVICI, *relatore per la maggioranza.*

RELAZIONE DELLA MINORANZA

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge sottoposto al vostro esame è stato oggetto di ampia discussione da parte della Commissione competente, in seno alla quale si è pregiudizialmente agitata la questione dell'applicabilità al personale sanitario delle norme del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, con il quale veniva disciplinato il trattamento giuridico ed economico del personale non di ruolo in servizio presso gli Enti pubblici locali.

Il Governo aveva già creduto di risolverla negativamente con la circolare telegrafica del 28 febbraio 1948, n. 15.700. 12/933 A. Ma avverso l'interpretazione governativa, la quale, dal punto di vista giuridico, non ha nè poteva avere alcun valore, insorsero gli interessati; e pendono, infatti, davanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale i relativi ricorsi.

Il Governo, evidentemente convinto della inefficacia giuridica della circolare in parola, ha risolto di ribadire la sua tesi presentando l'unito disegno di legge, sicchè il Parlamento, nell'esame di esso e nella sua esclusiva competenza, è chiamato a dare una interpretazione autentica del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, per decidere se esso sia applicabile anche al personale sanitario dipendente dagli Enti locali.

Le ragioni, che il Governo adduce per sostenere l'inapplicabilità del decreto legislativo, sono:

a) che l'assunzione del personale sanitario è regolata ed attuata da un complesso di disposizioni legislative e regolamentari che non trovano riscontro per tutto l'altro personale locale;

b) che detta disciplina sostanzialmente uniforme venne attuata nell'interesse del migliore rendimento dei servizi e per il concetto che i servizi sanitari degli Enti locali hanno carattere di servizio e di interesse generale e nazionale;

c) che la estensione al personale sanitario degli Enti locali del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 (articolo 3) verrebbe a risol-

vere le esigenze del servizio assistenziale che in definitiva incidono sulla vita umana senza le garanzie del pubblico concorso;

d) che nel campo del personale sanitario non si riscontra la situazione che si era verificata per le numerose categorie dell'altro personale locale perchè i ruoli del personale sanitario sono stati periodicamente riveduti.

È facile la confutazione della tesi governativa.

Si deve premettere che col decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, fu disposto all'articolo 3:

« In deroga al disposto di cui all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, ferme restando le norme regolamentari relative all'avanzamento del personale di ruolo per promozione o per concorso interno, i posti di ruolo attualmente disponibili e quelli che per normali vacanze o per revisione delle tabelle organiche ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 48, si renderanno disponibili entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto sono conferiti mediante concorsi interni per titoli, con esenzione dal limite massimo di età per l'ammissione, al personale non di ruolo *comunque assunto e denominato*, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia compiuto almeno quattro anni di servizio con mansioni proprie dei posti da conferire o ad essi analoghe e che sia in possesso del titolo di studio prescritto per conseguire la nomina ai posti stessi.

Qualora fra il personale in servizio non di ruolo vi sia un solo dipendente in possesso dei suddetti requisiti la nomina è effettuata per chiamata, purchè detto dipendente abbia lodevolmente disimpegnato il servizio durante il prescritto periodo. L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta ad un anno per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combat-

tenti, reduci, partigiani, perseguitati politici e assimilati per legge, semprechè essi abbiano i suddetti requisiti ».

La norma di sopra trascritta estende agli impiegati fuori ruolo degli Enti locali quanto fu statuito per il personale civile non di ruolo in servizio presso le Amministrazioni dello Stato coll'articolo 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 4 aprile 1947, n. 207. Ed è degno di nota che, mentre per il personale civile non di ruolo in servizio statale, giusta l'articolo 18, i benefici di cui all'articolo 8 non si applicano al personale insegnante non di ruolo, al personale a contratto con trattamento disciplinato da disposizioni diverse da quelle del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, ai salariati non di ruolo, nonchè al personale assunto con la qualifica di cottimista, per i quali avrebbe provveduto separato provvedimento, nessuna eccezione venne fatta per il personale civile non di ruolo in servizio presso gli Enti locali. La chiara e lata dizione di cui al predetto articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 « *personale non di ruolo comunque assunto e denominato* » non consente interpretazione restrittiva. Conseguentemente non è a dubitare che anche il personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali deve godere del beneficio di cui al ripetuto articolo 3. Nè in contrario potrebbe eccepirsi che, mentre nell'articolo 3 di detto decreto si fa cenno che si intende derogare al disposto dell'articolo 223 della legge comunale e provinciale, non si è invece fatto cenno ai corrispondenti articoli 34, 58, 68, 84, 91 del testo unico delle leggi sanitarie del 27 luglio 1934, n. 1365; le quali, al pari dell'articolo 223 della legge comunale e provinciale, richiedono il requisito del concorso pubblico per l'assunzione in ruolo ai posti di sanitari presso gli Enti locali, perchè le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie su mentovate non sono altro che la meccanica e specifica motivazione della norma di massima dello stesso articolo 223, la quale norma indubbiamente avrebbe vigore per i posti di sanitari presso gli Enti locali anche nella inesistenza dei corrispondenti articoli 34, 58, 68, 84, 91 del testo unico delle leggi sanitarie. In altri termini queste disposizioni altro non sono che la riproduzione per i posti di

sanitari della norma generale dell'articolo 223 la quale, nella sua ampia forma comprensiva, comprende anche i corrispondenti articoli del testo unico delle leggi sanitarie.

Pertanto avendo la *norma juris* prescritto che i benefici di cui al ripetuto articolo 3 si estendono a tutto il personale non di ruolo in servizio presso gli Enti locali *senza alcuna limitazione ed eccezione* e quindi in esso compreso anche il personale sanitario, e ciò in deroga alla norma generale dell'articolo 223 della vigente legge comunale e provinciale, era ozioso aggiungere che la predetta norma era anche in deroga ai citati articoli della legge sanitaria, perchè tanto la legge sanitaria quanto la legge comunale e provinciale sanciscono lo stesso principio generale che gli Enti locali non possono assumere impiegati senza pubblico concorso.

Va inoltre rilevato che l'articolo 223 più volte mentovato impone l'obbligo del concorso per l'assunzione di ogni categoria di impiegati, siano impiegati amministrativi siano impiegati *tecnici*, nella quale seconda categoria sono compresi evidentemente quelli che hanno una speciale funzione, come sono gli ingegneri, i medici, i veterinari, anche perchè non esiste, dal punto di vista del rapporto di impiego, alcuna differenza fra gli uni e gli altri.

Ci pare di avere dimostrato che il richiamo all'articolo 223 fatto nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, non può non riferirsi anche ai sanitari. Se il decreto avesse voluto escludere questi, avrebbe dovuto farlo esplicitamente.

Nessuna importanza dunque che nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sia citata soltanto la norma dell'articolo 223 e non anche la legge sanitaria. Si tratta nel caso di una modalità secondaria, di un atteggiamento particolare che prende il principio generale del pubblico concorso; ma la sostanza non muta nel senso che l'articolo 3 intende derogare alla norma del concorso per procedere, finalmente, alla sistemazione in ruolo del personale avventizio spesso per anni vissuto nella illusione di potere un giorno essere definitivamente assunto in ruolo.

Ma - si obietta - i sanitari disimpegnano funzioni delicatissime che riguardano la salute pubblica e privata: è quindi doveroso non siste-

marli definitivamente in ruolo senza un previo esperimento di pubblico concorso. La obiezione è speciosa. In primo luogo tutte le funzioni che l'Amministrazione pubblica esercita, siano amministrative siano tecniche, richiedono adeguata capacità e specifica preparazione, perchè i danni che possono derivare dall'opera di impiegati inadatti e mal preparati non soffrono gerarchie. Un ingegnere che non sappia co struire un ponte, una strada, una casa; un ragioniere incapace a fare i conti, un segretario comunale non completamente edotto delle sue mansioni possono arrecare danno alla pubblica Amministrazione non meno di un ufficiale sanitario poco esperto.

Sarebbe quindi iniquo che soltanto, attese la delicatezza e l'importanza delle funzioni affidate ai sanitari, questi dovessero subire un trattamento di disfavore.

Ma quello che soprattutto conta non è già che si affidi un servizio senza dubbio delicato a chi non abbia già dato prova indiscussa di capacità e di perizia. Qui non si tratta di assumere in ruolo personale di cui non si conoscano le attitudini, la preparazione, l'attività.

Nella specie, si tratta di sanitari che quotidianamente e per lungo periodo di tempo hanno dato prove non dubbie della loro capacità. Si potrebbe perfino rilevare che, mentre col pubblico concorso si assumono in servizio persone di cui non sempre si possono profondamente valutare le reali attitudini pratiche, con l'assunzione in ruolo dei sanitari interim, si sa già che si tratta di persone meritevoli sotto tutti gli aspetti. Nessuno, del resto, chiede che vengano messi in ruolo coloro che non abbiano dato prova di lodevole servizio. Occorre che si proceda a concorsi interni per titoli, tenendo presente non la sola anzianità ma anche il merito. Da ciò si evince che soltanto coloro

che abbiano dato buona prova potranno essere nominati in applicazione della norma del secondo comma dell'articolo 3.

Non si tratta di un'assunzione in ruolo automatica, esigendosi invece la selezione in base ai meriti degli aspiranti, e questa dovrà essere rigorosa valutandosi il servizio prestato; applicazione appunto dell'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61. Nulla, dunque, di nuovo o di speciale per i sanitari che non sia stato già studiato e disposto per gli altri impiegati degli Enti locali.

Concludendo noi riteniamo che l'articolo 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, che sancisce la deroga al disposto di cui all'articolo 223 del testo unico della legge comunale e provinciale, debba intendersi esteso a tutto il personale amministrativo e tecnico dipendente dai Comuni e dalle Provincie ivi compreso il personale sanitario (ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti, nonché personale sanitario degli Uffici comunali di igiene e dei laboratori di igiene e di sanità).

In tal senso noi sottoponiamo all'esame ed all'approvazione del Senato il seguente ordine del giorno con valore di interpretazione autentica del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61:

ORDINE DEL GIORNO

« Le norme del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono applicabili anche al personale sanitario dei Comuni e delle Provincie (ufficiali sanitari, medici, veterinari condotti, personale sanitario degli Uffici comunali di igiene e dei laboratori di igiene e sanità) ».

BUNOCORE, *relatore per la minoranza.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali.

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, salvo per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonché delle ostetriche, per la quale, in deroga al disposto dell'articolo 3 del suddetto decreto, continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonché per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli Enti sovraindicati, sarà preso in considerazione nei seguenti modi:

a) nei concorsi disciplinati dal regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, ogni Commissario dispone di 15 punti per il giudizio dei titoli.

Nei concorsi di cui al titolo primo del citato decreto ogni Commissario dispone di 5 punti per la valutazione delle prove pratiche, 5 punti per la valutazione delle prove scritte e 5 punti per la valutazione della prova orale. Le stesse regole valgono per i concorsi di cui agli articoli 60, 73 e 79 del predetto decreto, restando escluso l'esperimento della prova integrativa, ove previsto.

**DISEGNO DI LEGGE
TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE**

Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari.

Art. 1.

Le norme contenute nel decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61, sono estese, in quanto applicabili, al personale sanitario comunque assunto e denominato, in servizio presso gli Enti elencati nell'articolo 1 del predetto decreto, fatta eccezione per l'assunzione dei medici, dei veterinari, dei chimici, nonché delle ostetriche, per la quale continueranno ad applicarsi le norme vigenti con le modifiche di cui al successivo articolo.

Art. 2.

Per i concorsi ai gradi iniziali di medico, veterinario, chimico ed ostetrica, dipendenti dagli enti di cui al precedente articolo, già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge e non ancora espletati, o per i quali non sia stata pubblicata la graduatoria, ove prescritto, nonché per i primi concorsi ai predetti gradi che saranno banditi entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio prestato in qualità di interino, con mansioni proprie dei posti messi a concorso, presso gli Enti sovraindicati, sarà preso in considerazione come appresso stabilito:

Identico.

Identico.

Nei concorsi di cui agli articoli 46 e 49 del suddetto decreto, ogni Commissario dispone, per la valutazione di ciascuna delle due prove pratiche, di punti 7,50 ed in quelli di cui all'articolo 52 di punti 15 per la valutazione della prova orale.

Nei concorsi di cui all'articolo 74 del citato decreto, ogni Commissario dispone di punti 7,50 per il complesso delle prove pratiche e di punti 7,50 per la prova orale.

Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 10 alla valutazione del servizio prestato a seguito di pubblico concorso ovvero punti 8 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino. Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 5. Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni Commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 13 punti sui 15 ad esso attribuiti.

Nei concorsi di cui al titolo primo ed agli articoli 60, 73 e 79 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, non potrà essere ammesso alla prova scritta il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova pratica, ed alla prova orale il candidato il quale non abbia conseguito almeno punti 3 nella prova scritta.

Le disposizioni che precedono non si applicano ai concorsi di cui agli articoli 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78 del citato decreto 11 marzo 1935, n. 281;

b) nei concorsi per i posti di medico e di veterinario condotto, il servizio medico o veterinario prestato sotto le armi dai combattenti della seconda guerra mondiale di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, è preso in considerazione agli stessi effetti di quello prestato in qualità di interino presso una condotta;

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa fissati.

Identico.

Identico.

Dei 15 punti assegnati al giudizio sui titoli, sono riservati punti 9 alla valutazione del servizio prestato a seguito di pubblico concorso, ovvero punti 7 alla valutazione del servizio prestato in qualità di interino.

Nei concorsi per i posti di medico condotto, al servizio prestato negli Istituti di cura di cui al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, o in Cliniche universitarie, è riservata una valutazione di punti 8 se di ruolo ovvero 6 se interinale.

Alla valutazione degli altri titoli sono riservati punti 6.

Nel caso in cui concorrano i due servizi di ruolo e di interino, ogni Commissario potrà disporre, per la valutazione dei relativi titoli, fino al massimo di 10 punti sui 15 ad esso attribuiti.

Identico.

Identico.

Identico.

c) negli altri concorsi non compresi nella precedente lettera a) le Commissioni giudicatrici, nella valutazione dei titoli, adottano gli stessi criteri in essa stabiliti.

Art. 3.

Al personale sanitario laureato di cui al precedente articolo 2 ed alle ostetriche non di ruolo in servizio presso gli Enti previsti nell'articolo 1 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 949.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*.